

N. 21/2013

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA SICILIA**

composta dai magistrati:

dott. SALVATORE CILIA Presidente

dott.ssa LUCIANA SAVAGNONE Consigliere

dott. SALVATORE CULTRERA Consigliere

dott. PINO ZINGALE Consigliere

dott. VALTER DEL ROSARIO Consigliere- relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio d'appello in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 4119 del registro di segreteria, promosso da Failla Corrado (c.f. FLLCRD59A01H574W), nato a Rosolini (SR) l'1.1.1959, ivi residente in via A. Manzoni, n.136, difeso dall'avv. Salvatore Raimondi (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via G. Abela, n.10, Palermo), avverso la Procura della Corte dei Conti, che ha, a sua volta, proposto appello incidentale, per la riforma della sentenza n.184/2012, emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in data 20.1.2012;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 15 novembre 2012 il consigliere relatore dott. Valter Del Rosario, l'avv. Salvatore Raimondi per il sig. Failla ed il Pubblico Ministero dott.ssa Maria Rachele Aronica.

**FATTO**

Con la sentenza n.184/2012, pubblicata il 20.1.2012, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana (condividendo sostanzialmente l'impostazione dell'atto di citazione in giudizio formulato

dalla Procura regionale) ha condannato il dott. Failla Corrado a risarcire il danno patrimoniale, quantificato in € 68.716,09 (somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali, da computarsi secondo le modalità specificate nella medesima sentenza, nonché delle spese processuali), da lui ingiustamente cagionato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta (ex A.U.S.L. n.2).

In particolare, la fattispecie produttiva del danno erariale risulta così descritta nella sentenza n.184/2012.

Con la deliberazione n.368 del 16.2.2007 il Failla (che, all'epoca, rivestiva la carica di direttore generale dell'A.U.S.L. n.2) conferiva, ai sensi dell'art. 15-septies, comma 2, del **D.L.vo n.502/1992**, all'ing. Vito Galia (reputato soggetto notevolmente qualificato dal punto di vista professionale) un incarico dirigenziale, di durata quinquennale, da esperirsi nell'ambito del Servizio Tecnico (facente parte del Settore "Tecnico-Patrimoniale", al quale era preposto il dott. Liborio Ognibene, avente la qualifica di dirigente di "struttura complessa"), disponendo che al medesimo venisse attribuito il trattamento retributivo spettante al "dirigente neo assunto" preposto a struttura semplice, di cui all'art. 27, comma 1, lett. D, del C.C.N.L., stipulato l'8.6.2000, vigente per il personale dirigenziale delle Aziende Sanitarie Locali inquadrato nell'Area "Professionale-Tecnica-Amministrativa".

Il conferimento dell'incarico all'ing. Galia era giustificato dalla necessità (evidenziata nella deliberazione n.368 del 16.2.2007) di provvedere alla tempestiva sostituzione, nell'ambito del Servizio Tecnico, dell'ing. Vincenzo Spera, il quale (già legato da rapporto di lavoro a tempo determinato con l'A.U.S.L. n.2 ed in godimento del trattamento economico previsto per i "dirigenti neo assunti", di cui al predetto art. 27, comma 1, lett. D, del C.C.N.L. di categoria) aveva rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dall'1.3.2007.

Con successiva deliberazione n.2094 del 20.6.2007 il direttore generale Failla modificava parzialmente la deliberazione n.368, ritenendo di dover riquilibrare l'incarico conferito al Galia come di "dirigenza di struttura complessa" (art. 27, comma 1, lett. A, del suddetto C.C.N.L.) e di dover, conseguentemente, attribuire al medesimo funzionario, con decorrenza

dall'1.3.2007, il correlativo maggior trattamento retributivo (in luogo di quello spettante al "dirigente neo assunto", di cui alla lett. D).

Su tale problematica si focalizzava l'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.U.S.L., che:

contestava reiteratamente al Failla (v. i verbali nn. 21/2007, 1/2008, 10/2008, 11/2008) sia l'illegittimità del reinquadramento del Galia (da "dirigente neo assunto" preposto a struttura semplice a "dirigente di struttura complessa") sia l'indebita attribuzione al medesimo del maggior trattamento retributivo;

inoltrava, dapprima, all'Assessorato Regionale alla Sanità e, successivamente, anche alla Procura della Corte dei Conti una dettagliata segnalazione in ordine al comportamento asseritamente censurabile e dannoso tenuto dal direttore generale dell'A.U.S.L..

In data 21.7.2009 il Failla cessava dalla carica di direttore generale, senza aver preso in adeguata considerazione le contestazioni che gli erano state mosse dal Collegio dei Revisori.

Il dott. Ettore Costa, nuovo direttore generale dell'A.U.S.L., venuto a conoscenza di tale problematica, avviava immediatamente, in data 29.7.2009, il procedimento finalizzato al riesame ed alla revoca della deliberazione n.2094, emessa dal Failla il 20.6.2007, senza, tuttavia, pervenire all'adozione di alcun provvedimento definitivo.

Confluita "ex lege" l'A.U.S.L. n.2 nell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, il dott. Salvatore Paolo Cantaro (subentrato al Costa) attivava "ex novo" la suddetta procedura di riesame, che si concludeva con l'emissione della deliberazione n.1398 del 14.6.2010, mediante la quale veniva revocata, con effetto dall'1.7.2010, la deliberazione n.2094 del 20.6.2007 (emanata dal Failla) e veniva riattribuito all'ing. Galia il trattamento economico spettante al "dirigente neo assunto" preposto a struttura semplice, di cui all'art. 27, comma 1, lett. D, del C.C.N.L. di categoria, in luogo di quello previsto per il "dirigente di struttura complessa".

Ritenendo giuridicamente fondate le tesi esposte dalla Procura regionale di questa Corte nell'atto di citazione, con il quale il Failla era stato convenuto in giudizio di responsabilità amministrativa, la Sezione Giurisdizionale di primo grado ha affermato che l'ex direttore generale

dell'A.U.S.L. n.2 aveva tenuto un comportamento gravemente negligente, considerato che la riqualificazione, da lui operata con la deliberazione n.2094 del 20.6.2007, dell'incarico dirigenziale, già conferito all'ing. Galia con la deliberazione n.368 del 16.2.2007, e la correlativa attribuzione al medesimo del maggior trattamento retributivo risultavano prive di congrue motivazioni giuridiche ed avevano, altresì, determinato un notevole ed ingiustificato aggravio di spesa per l'Amministrazione.

Infatti, il Failla non aveva tenuto conto che al Settore Tecnico-Patrimoniale (nell'ambito del quale il Galia era stato incardinato, a seguito della sua assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Servizio Tecnico) risultava preposto il dott. Liborio Ognibene, il quale, ormai da vari anni, rivestiva la qualifica e svolgeva effettivamente le funzioni di "dirigente di struttura complessa".

In tale peculiare contesto, quindi, al neo assunto Galia non poteva logicamente essere conferito, nell'ambito del medesimo Settore Tecnico-Patrimoniale, un incarico dirigenziale di vertice, comportante l'assunzione di responsabilità gestionali equivalenti a quelle che risultavano già affidate al dott. Ognibene nonché l'attribuzione del trattamento economico spettante al "dirigente di struttura complessa".

Né, al fine di giustificare l'inquadramento e la remunerazione del Galia come "dirigente di struttura complessa", anziché come "dirigente neo assunto" preposto a struttura semplice, poteva assumere significativa rilevanza la circostanza che l'Ognibene, dirigente amministrativo esperto in materie giuridiche ed aziendali, fosse privo di specifiche cognizioni tecnico-ingegneristiche.

Infatti, risultava che, anteriormente all'assunzione del Galia, le mansioni di natura prettamente tecnica (ivi comprese quelle di "responsabile del procedimento" nell'ambito di alcuni appalti relativi a ristrutturazioni di edifici appartenenti all'A.U.S.L.) erano state espletate dall'ing. Vincenzo Spera (dimessosi dall'incarico con decorrenza dall'1.3.2007), il quale era stato correttamente inquadrato e remunerato come "dirigente neo assunto" e non come "dirigente di struttura complessa", pur avendo avuto un carico di lavoro e di responsabilità operative sostanzialmente analogo a quello gravante sul Galia.

D'altro canto, le mansioni professionali concretamente espletate dal Galia in esecuzione dell'incarico di cui alla deliberazione n.2094, emessa dal Failla il 20.6.2007, erano sostanzialmente simili a quelle contemplate nella deliberazione n.368 del 16.2.2007, con la quale egli era stato inquadrato economicamente come "dirigente neo assunto" preposto a struttura semplice.

Secondo la Sezione di primo grado, quindi, il comportamento tenuto dal Failla:

risultava palesemente connotato da colpa grave, considerato che, essendo egli un "manager" professionalmente qualificato ed esperto, avrebbe dovuto agevolmente rendersi conto dell'illegittimità di quanto statuito nella deliberazione n.2094 del 20.6.2007, tanto più che ciò gli era stato reiteratamente e chiaramente segnalato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

aveva cagionato un notevole danno erariale, costituito dalla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni indebitamente erogate al Galia come "dirigente di struttura complessa" e l'ammontare delle retribuzioni che sarebbero spettate al medesimo come "dirigente neo assunto", in conformità al vigente C.C.N.L. di categoria ed in base alla sua giuridica collocazione funzionale nell'ambito del Settore Tecnico-Patrimoniale dell'A.U.S.L. n.2.

Inoltre, contrariamente a quanto ipotizzato dal Failla, non potevano ravvisarsi concrete utilità in qualche modo ricollegabili all'illegittimo inquadramento economico dell'ing. Galia come "dirigente di struttura complessa", in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza, la spesa effettuata da un Ente Pubblico in difformità dai canoni normativi tassativamente stabiliti non può produrre alcuna utilità giuridicamente apprezzabile.

La Sezione di primo grado ha, tuttavia, ritenuto di dover ridimensionare il danno ascrivibile al Failla, che era stato quantificato dalla Procura in € 87.258,96 (pari all'ammontare delle maggiori retribuzioni erogate al Galia durante l'intero periodo dall'1.3.2007 al 30.6.2010).

Infatti, secondo il Giudice di primo grado, dovendo tenersi conto:

da un lato, che il Failla era cessato dalla carica di direttore generale dell'A.U.S.L. n.2 in data 21.7.2009;

da un altro lato, che il procedimento finalizzato alla revoca della deliberazione n.2094 del 20.6.2007 era stato attivato (da parte dei nuovi vertici dell'Azienda Sanitaria) sin dal 29.7.2009 (ossia immediatamente dopo la cessazione dalla carica del Failla) ma s'era protratto, a causa di lungaggini burocratiche, sino all'adozione della deliberazione n.1398 del 14.6.2010;

l'ammontare dell'onere risarcitorio da porsi concretamente a carico del Failla doveva essere quantificato con riferimento esclusivamente alle maggiori retribuzioni che erano state indebitamente corrisposte al Galia durante l'arco temporale dal marzo 2007 al luglio 2009 (ossia quando il Failla era ancora in carica), per un totale di € 68.716,09 (somma da maggiorarsi della rivalutazione monetaria, da calcolarsi con decorrenza da ciascuno degli indebiti esborsi mensilmente sostenuti dall'Amministrazione sanitaria per remunerare il Galia e sino alla data di deposito della sentenza n.184/2012, nonché degli interessi legali, da computarsi con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo del credito erariale).

\* \* \* \* \*

Avverso la sentenza n.184/2012 ha proposto appello il dott. Failla, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Raimondi.

Il Failla ha sostenuto, in primo luogo, che egli, nell'esercizio delle sue funzioni di direttore generale dell'A.U.S.L. n.2 di Caltanissetta, aveva ritenuto di dover riqualificare l'incarico conferito all'ing. Galia (da "dirigente neo assunto" preposto a struttura semplice a "dirigente di struttura complessa") e di dover attribuire al medesimo funzionario il correlativo maggior trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. di categoria, essendosi reso conto soltanto in un secondo momento della molteplicità e della complessità delle problematiche che il Galia avrebbe dovuto affrontare nell'ambito del Servizio Tecnico, ivi compreso l'espletamento delle mansioni di "responsabile unico del procedimento" relativamente ad alcuni appalti inerenti la ristrutturazione di edifici appartenenti all'A.U.S.L..

Inoltre, egli aveva avvertito la necessità di migliorare l'organizzazione e d'incrementare l'efficienza del Settore Tecnico-Patrimoniale (di cui faceva parte il Servizio Tecnico), al cui vertice era, da vari anni, posto, in qualità di "dirigente di struttura complessa", il dott. Liborio Ognibene, il quale era un

dirigente amministrativo esperto in materie giuridiche ed aziendali ma privo di specifiche cognizioni in materia ingegneristica.

Il Failla ha, altresì, affermato che rientrava nei suoi poteri gestionali di direttore generale la determinazione del trattamento retributivo concretamente spettante al neo dirigente Galia.

Conseguentemente, ad avviso del Failla, non sarebbe ravvisabile alcun effettivo profilo d'illegittimità nella deliberazione n.2094 del 20.6.2007, con la quale egli, tenuto conto delle impegnative mansioni che il Galia era stato chiamato ad espletare, aveva modificato in maniera più congrua l'inquadramento economico che era stato inizialmente disposto in favore del nuovo dirigente.

A tal proposito, il Failla ha anche evidenziato che il contratto di lavoro a tempo determinato da lui sottoscritto con il Galia prevedeva responsabilità e compiti maggiori rispetto a quelli contemplati nel contratto che era stato, a suo tempo, stipulato tra l'Amministrazione e l'ing. Vincenzo Spera (dimessosi dall'incarico con decorrenza dall'1.3.2007, essendo stato nominato "dirigente di struttura complessa" presso l'Azienda Ospedaliera "Vittorio Emanuele" di Gela), che il Galia era stato chiamato a sostituire.

Conclusivamente, ad avviso del Failla, non sarebbero ravvisabili nel suo comportamento né profili d'illegittimità forieri di danno erariale (considerato che sussistevano i presupposti per il conferimento al Galia dell'incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 15-septies, comma 2, del **D.L.vo n.502/1992** e che l'inquadramento economico del medesimo come "dirigente di struttura complessa" sarebbe stato congruo rispetto alle funzioni da svolgere) né tantomeno profili di colpa grave (considerata le finalità, da lui perseguite, di migliorare l'organizzazione e d'incrementare l'efficienza del Settore Tecnico-Patrimoniale, di cui faceva parte integrante il Servizio Tecnico).

In secondo luogo, il Failla ha sostenuto che, in ogni caso, l'attribuzione al Galia del trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. per il "dirigente di struttura complessa", invece che di quello spettante al "dirigente neo assunto" preposto a struttura semplice, non avrebbe determinato alcun effettivo aggravio di spesa per l'A.U.S.L., in quanto erano state utilizzate (per la corresponsione al Galia degli incrementi della parte variabile della retribuzione) le economie che erano state, nel frattempo, realizzate nel "Fondo per l'erogazione della retribuzione di posizione al personale

dirigenziale dell'Area Professionale-Tecnica-Amministrativa" dell'A.U.S.L. per effetto della mancata corresponsione delle relative quote ad alcuni dirigenti collocati in aspettativa.

In terzo luogo, il Failla ha sostenuto che, in sede di quantificazione del danno risarcibile, dovrebbe tenersi conto, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della **L. 14.1.1994, n.20**, dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione per effetto dell'attività lavorativa prestata dall'ing. Galia, il quale, essendosi occupato, in qualità di "responsabile unico del procedimento", di vari appalti inerenti lavori di ristrutturazione di edifici di pertinenza dell'A.U.S.L., avrebbe consentito all'Azienda Sanitaria di non far ricorso a tecnici esterni (con conseguente risparmio dei compensi che sarebbero loro spettati).

Conclusivamente, il Failla ha chiesto d'essere prosciolto da ogni addebito ed, in subordine, che sia ridotto l'onere risarcitorio posto a suo carico.

\* \* \* \* \*

Avverso la sentenza n.184/2012 ha proposto appello incidentale la Procura Generale di questa Corte, la quale ha contestato il ridimensionamento, operato dalla Sezione di primo grado, dell'onere risarcitorio concretamente posto a carico del Failla (in misura di € 68.716,09) rispetto a quello (pari ad € 87.258,96) che era stato originariamente quantificato nell'atto di citazione.

Secondo il P.M., la Sezione di primo grado avrebbe erroneamente affermato che il danno scaturito dalle maggiori retribuzioni indebitamente erogate all'ing. Galia nel periodo intercorrente tra il 22.7.2009 ed il 30.6.2010 non poteva essere imputato al Failla, dato che:

il medesimo, essendo cessato dalla carica di direttore generale dell'A.U.S.L. dal 21.7.2009, non avrebbe più potuto adottare alcun provvedimento per rideterminare in maniera conforme alla normativa vigente il trattamento retributivo attribuito al Galia;

il protrarsi sino al 30.6.2010 dell'indebita erogazione al Galia del trattamento economico come "dirigente di struttura complessa" era dipeso essenzialmente dalle lungaggini burocratiche che avevano caratterizzato il procedimento di revoca della deliberazione n.2094 del 20.6.2007, procedimento che, pur essendo stato attivato dai nuovi vertici dell'Azienda

Sanitaria immediatamente dopo la cessazione dalla carica del direttore generale Failla, era stato definito soltanto dopo quasi un anno con l'emissione della deliberazione n.1398 del 14.6.2010.

Ad avviso del P.M., le predette circostanze non consentirebbero di escludere la sussistenza di un concreto nesso di causalità intercorrente tra l'illegittima deliberazione emessa dal Failla il 20.6.2007 ed il danno derivato dall'indebita corresponsione al Galia del maggior trattamento economico anche per il periodo successivo alla cessazione dalla carica di direttore generale del Failla.

La Procura Generale ha, quindi, chiesto che:

sia respinto l'appello proposto dal Failla;

previa parziale riforma della sentenza di primo grado, l'onere risarcitorio posto a carico del medesimo sia rideterminato nella misura originariamente indicata nell'atto di citazione (€ 87.258,96, da maggiorarsi di accessori e di spese processuali).

All'odierna udienza le parti hanno illustrato le rispettive tesi, confermando le conclusioni già formulate per iscritto.

## **DIRITTO**

Il Collegio Giudicante reputa che l'appello proposto da Failla Corrado sia giuridicamente infondato.

A tal proposito, si osserva che l'art. 15-septies, inserito nel **D.L.vo 30.12.1992, n.502** (concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria"), dall'**art. 13 del D.L.vo 19.6.1999, n.229**, dispone, ai commi 2 e 3, che:

"Le Aziende Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere possono stipulare contratti a tempo determinato, in numero non superiore al 5% della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, per il conferimento di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza, che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento degli incarichi";

“Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale”.

A sua volta, il C.C.N.L. stipulato l'8.6.2000, vigente per il personale dirigenziale delle Aziende Sanitarie Locali inquadrato nell'Area “Professionale-Tecnica-Amministrativa”, al quale il direttore generale Failla ha fatto espresso riferimento in sede di conferimento dell'incarico all'ing. Galia, distingue nettamente la posizione giuridico- economica del “dirigente neo assunto” preposto a struttura semplice (art. 27, comma 1, lett. D) da quella del “dirigente di struttura complessa” (art. 27, comma 1, lett. A).

Ciò premesso, deve evidenziarsi che l'ing. Vito Galia:

era indubbiamente un “dirigente neo assunto”, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso l'A.U.S.L. n.2 di Caltanissetta;

era assegnato al Servizio Tecnico, che costituiva un'articolazione del Settore Tecnico-Patrimoniale, cui era preposto il dott. Liborio Ognibene, il quale aveva la qualifica di “dirigente di struttura complessa” ed effettivamente espletava, da vari anni, le relative funzioni di vertice nell'ambito di quel Settore.

Ne consegue che, tenuto conto di tale peculiare contesto, all'ing. Galia non poteva essere attribuito il trattamento retributivo spettante al “dirigente di struttura complessa”, non ricorrendo i presupposti previsti dalla normativa vigente.

Né, al fine di giustificare l'inquadramento e la remunerazione del Galia come “dirigente di struttura complessa”, anziché come “dirigente neo assunto” preposto a struttura semplice (quale egli effettivamente era dal punto di vista giuridico), potevano assumere significativa rilevanza le circostanze che il dott. Ognibene (dirigente di struttura complessa, preposto al Settore Tecnico-Patrimoniale) fosse privo di specifiche cognizioni in materia ingegneristica o che al Galia fossero stati assegnati anche compiti di vigilanza, in qualità di “responsabile unico del procedimento”, sull'esecuzione di alcuni appalti inerenti la ristrutturazione di edifici di proprietà dell'A.U.S.L..

Non v'è dubbio, infatti, che tali attività rientravano pienamente nelle mansioni professionali che il Galia era tenuto ad espletare in qualità d'ingegnere assegnato al Servizio Tecnico.

D'altro canto, funzioni analoghe erano state svolte, anteriormente all'assunzione del Galia, dall'ing. Spera, il quale aveva prestato la propria attività, con contratto a tempo determinato, presso il Servizio Tecnico dell'A.U.S.L. n.2, fruendo del trattamento retributivo previsto per i "dirigenti neo assunti" preposti a struttura semplice, di cui all'art. 27, comma 1, lett. D, del C.C.N.L. di categoria.

Il Collegio Giudicante reputa, quindi, che:

in base al chiaro quadro normativo delineato dall'art. 15-septies, commi 2 e 3, del **D.L.vo n.502/1992** e dal C.C.N.L. di categoria, stipulato l'8.6.2000, e dovendosi tener conto del concreto contesto sopra descritto (ossia delle circostanze che l'ing. Galia era un "dirigente neo assunto" e che al Settore Tecnico-Patrimoniale era già preposto un "dirigente di struttura complessa"), non poteva essere legittimamente attribuito al Galia il trattamento retributivo spettante al "dirigente di struttura complessa";

conseguentemente, risulta priva di congrue motivazioni giuridiche la deliberazione n.2094 del 20.6.2007, con cui il Failla aveva modificato la precedente deliberazione n.368 del 16.2.2007, ritenendo di dover riqualificare l'incarico conferito al Galia come di "dirigenza di struttura complessa" e di dover conseguentemente attribuire al medesimo, con decorrenza dall'1.3.2007, il correlativo maggior trattamento economico previsto dal C.C.N.L.;

le maggiori retribuzioni indebitamente erogate al Galia in carenza dei presupposti stabiliti dalla normativa vigente costituiscono danno erariale;

il comportamento tenuto dal Failla risulta caratterizzato da grave ed inescusabile negligenza, considerato che, essendo egli un "manager" professionalmente qualificato ed esperto, avrebbe dovuto agevolmente rendersi conto dell'illegittimità di quanto da lui statuito nella deliberazione n.2094 del 20.6.2007, tanto più che ciò gli era stato reiteratamente segnalato dal Collegio dei Revisori dei Conti (che aveva sottolineato che il Galia era un dirigente neo assunto e che al Settore Tecnico-Patrimoniale, cui egli era stato assegnato, era già preposto il dott. Ognibene, dirigente di struttura complessa, che legittimamente fruiva del trattamento economico previsto per tale figura professionale di vertice).

Acclarata la sussistenza di un danno erariale ascrivibile al comportamento gravemente colposo del Failla, deve rilevarsi che non può

assumere alcuna giuridica rilevanza il fatto che, per la corresponsione al Galia degli incrementi della parte variabile della retribuzione, siano state utilizzate talune economie di spesa, che erano state realizzate nell'ambito del "Fondo per l'erogazione della retribuzione di posizione al personale dirigenziale dell'Area Professionale-Tecnica-Amministrativa" dell'A.U.S.L. n.2 per effetto della mancata corresponsione delle relative quote ad alcuni dirigenti collocati in aspettativa.

Tale circostanza non esclude affatto che l'A.U.S.L. abbia sostenuto una spesa illegittima ed abbia subito un ingiusto depauperamento per effetto dell'indebita corresponsione al Galia del maggior trattamento retributivo in questione.

Va, infine, sottolineato che non risulta assolutamente condivisibile la tesi del Failla, il quale ha sostenuto che, ai fini della quantificazione del danno risarcibile, dovrebbe tenersi conto, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della **L. 14.1.1994, n.20**, dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione per effetto dell'attività lavorativa svolta (percependo il trattamento economico da "dirigente di struttura complessa") dall'ing. Galia, il quale, essendosi occupato, in qualità di "responsabile unico del procedimento", di vari appalti inerenti lavori di ristrutturazione di edifici di pertinenza dell'A.U.S.L., avrebbe consentito all'Azienda Sanitaria di non far ricorso a tecnici esterni (con conseguente risparmio dei compensi che sarebbero loro spettati).

A tal proposito, il Collegio Giudicante rileva che:

le attività svolte dal Galia in qualità di "responsabile unico del procedimento" nell'ambito degli appalti in questione rientravano pienamente nelle mansioni professionali che egli era tenuto ad espletare in qualità d'ingegnere assegnato al Servizio Tecnico e da retribuirsi come "dirigente neo assunto" (così com'era avvenuto per l'ing. Spera, che egli era stato chiamato a sostituire);

l'espletamento di tali mansioni non poteva, quindi, assolutamente giustificare la corresponsione al Galia del trattamento economico spettante al "dirigente di struttura complessa", in luogo di quello dovuto al "dirigente neo assunto" preposto a struttura semplice;

non v'era, inoltre, alcuna plausibile ragione che avrebbe potuto indurre l'Amministrazione ad affidare i predetti compiti a tecnici esterni, anziché al Galia;

anzi, ove ciò fosse avvenuto, si sarebbe concretizzato un danno erariale, derivante dall'illegittimo ricorso a soggetti esterni, in presenza di personale interno professionalmente idoneo ad espletare tali mansioni.

Il Collegio Giudicante reputa conclusivamente che:

l'appello proposto da Failla Corrado debba essere respinto;

il medesimo debba essere condannato al pagamento delle spese inerenti il presente grado di giudizio.

\* \* \* \* \*

Passando all'esame dell'appello incidentale proposto dalla Procura Generale di questa Corte avverso la sentenza n.184/2012, il Collegio Giudicante reputa che la Sezione di primo grado abbia correttamente ridimensionato in € 68.716,09 (somma da maggiorarsi di accessori e spese processuali) l'onere risarcitorio posto concretamente a carico del Failla, rispetto a quello (pari ad € 87.258,96) che era stato originariamente quantificato dal P.M. nell'atto di citazione.

Risulta, infatti, inequivocabilmente dagli atti acquisiti al fascicolo processuale che:

il Failla è cessato dalla carica di direttore generale dell'A.U.S.L. n.2 in data 21.7.2009;

il procedimento finalizzato alla revoca della deliberazione n.2094 del 20.6.2007 (con cui il Failla aveva illegittimamente attribuito all'ing. Galia il trattamento retributivo spettante al "dirigente di struttura complessa") è stato attivato (da parte dei nuovi vertici dell'Azienda Sanitaria) sin dal 29.7.2009 (ossia immediatamente dopo la cessazione dalla carica del Failla) ma s'è protratto, a causa di lungaggini burocratiche, per quasi un anno, sino all'adozione della deliberazione n.1398 del 14.6.2010 (che ha riattribuito al Galia, con decorrenza dall'1.7.2010, il trattamento economico dovuto al "dirigente neo assunto" preposto a struttura semplice).

Ne consegue che il danno scaturito dalle maggiori retribuzioni erogate all'ing. Galia nel periodo successivo alla cessazione dalla carica del Failla non può essere imputato all'ex direttore generale, in quanto l'insorgenza di

tale documento finanziario avrebbe potuto essere assai agevolmente evitata mediante una sollecita definizione del procedimento che era stato immediatamente attivato per la revoca della deliberazione n.2094 del 20.6.2007.

D'altro canto, la problematica da affrontare nell'ambito di tale procedimento non era affatto complessa, considerata la chiarezza della normativa concernente la "vexata quaestio" e tenuto conto, altresì, degli specifici approfondimenti che erano già stati effettuati in proposito dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.U.S.L..

### **PER QUESTI MOTIVI**

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

rigetta l'appello proposto da Failla Corrado;

rigetta l'appello incidentale inoltrato dalla Procura Generale di questa Corte;

pertanto, conferma integralmente la sentenza di primo grado n.184/2012, pubblicata il 20.1.2012, con la quale il Failla è stato condannato, nella misura e secondo le modalità ivi specificate, al risarcimento del danno cagionato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta (in cui è confluita "ex lege" l'A.U.S.L. n.2);

condanna il Failla al pagamento, in favore dello Stato, delle spese inerenti il presente grado di giudizio, che vengono quantificate, a tutt'oggi, in € 447,42.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 15.11.2012.